

(N. 2208)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1957 (V. Stampato N. 2083);

d'iniziativa dei deputati GENNAI TONIETTI Erisia, GOTELLI Angela, COTELLESA, ZACCAGNINI, CONCI Elisabetta, CARONIA, DE MARIA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 OTTOBRE 1957

Modificazioni all'ordinamento delle scuole di ostetricia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 23 marzo 1937, n. 921, è sostituito dal seguente:

« Il corso di studi per il conseguimento del diploma di ostetrica ha la durata di due anni ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 23 marzo 1937, n. 921, è sostituito dal seguente:

« Possono essere iscritte alle scuole di ostetricia le donne che abbiano conseguito il di-

ploma di Stato per l'esercizio della professione d'infermiera, a termini dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Art. 3.

L'articolo 15 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, è soppresso.

Art. 4.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di intesa col Ministero della pubblica istruzione provvederà alla revisione dei programmi d'insegnamento adeguandoli alle nuove esigenze derivanti dall'articolo 2.